



Regione Piemonte  
**COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA**  
(Provincia di Alessandria)

**REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA**

**IN ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 114/98, L.R. 28/99 e ss.mm.ii.**

**E D.C.R. N. 563-13414 COME MODIFICATA**

**DA D.C.R. N. 347-42514 DEL 23/12/03 E D.C.R. N. 59-10831 DEL 24/03/06**

Approvato con D.C.C. n. 02 del 25/03/2009

Sommario

<b>CAPO I – COMMERCIO IN SEDE FISSA</b>	
Art. 1	Definizioni
Art. 2	Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione e procedure per le istruttorie
Art. 3	Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali
Art. 4	Comunicazioni per apertura esercizi di vicinato
Art. 5	Autorizzazioni per medie strutture di vendita. Rinvio
Art. 6	Autorizzazioni per grandi strutture di vendita. Rinvio
Art. 7	Autorizzazioni dovute. Istruttoria. Decisioni
Art. 8	Subingresso negli esercizi di vendita al dettaglio. Affitto d'azienda e affitto di ramo d'azienda
Art. 9	Modifiche nella rappresentanza legale di società ed associazioni
Art. 10	Cessazione dell'attività
Art. 11	Vendita congiunta ingrosso/dettaglio
Art. 12	Vendite negli spacci interni
Art. 13	Vendita a mezzo di apparecchi automatici
Art. 14	Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione
Art. 15	Vendita e propaganda ai fini commerciali
Art. 16	Forme speciali di vendita: istruttoria, decisioni
Art. 17	Forme particolari di commercio
Art. 18	Vendite di liquidazione
Art. 19	Vendite di fine stagione o saldi
Art. 20	Vendite promozionali
Art. 21	Orari di apertura e chiusura
Art. 22	Pubblicità dei prezzi
Art. 23	Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato
Art. 24	Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali
Art. 25	Ispezioni
Art. 26	Sospensione dell'attività
Art. 27	Affidamento in gestione di reparti
Art. 28	Commercio di cose usate
Art. 29	Pesature delle merci - disciplina degli involucri
Art. 30	Vendita e scorta delle merci
Art. 31	Vendita del pane
Art. 32	Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
Art. 33	Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
Art. 34	Esalazioni di merce
Art. 35	Tabella per la vendita del combustibile
Art. 36	Requisiti dei locali di vendita
Art. 37	Rinvio
<b>CAPO II - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA</b>	
Art. 38	Esercizio del commercio su area pubblica
Art. 39	Preavviso di cessazione di servizio
Art. 40	Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

Art. 1  
Definizioni

1. Nel presente articolo vengono richiamate alcune definizioni così come previste dal D. Lgs. 114/98 e della legislazione regionale per una più agevole e coordinata lettura. Si rimanda, per quanto non riportato, ai testi normativi citati.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 114/98 e articolo 5, comma 1, D.C.R. n.563-13414/99 e ss.mm.ii. nel seguito denominato anche semplicemente "DCR", la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.
3. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale, calcolando solo l'area coperta interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio del permesso di costruire o individuata nella DIA.
4. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.
5. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 4, corrisponde una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 o ai sensi della legge 11/06/1971, n.426, fatta salva la deroga di cui all'art. 7, comma 2, della D.C.R. 563-13414 e ss.mm.ii.
6. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.
7. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l'Agenzia delle entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore che delimita la superficie di vendita e costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 114/1998 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva di cui al comma 7.
8. La **superficie espositiva** è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.
9. La superficie di cui si tratta è da intendersi come superficie separata da pareti continue da quella di vendita, così come definita al precedente comma 2; in quest'area l'accesso del pubblico avviene solitamente con l'assistenza di un addetto alla vendita la cui presenza non è tuttavia da intendersi indispensabile, mentre invece è indispensabile anche ai fini sanzionatori, che nella superficie espositiva non venga svolta attività di vendita.
10. La superficie di vendita dei **centri polifunzionali** di servizi, non comprende la parte dell'unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.
11. Non costituiscono superficie di vendita le **vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti**, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
12. Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 114/98 e confermata dalla L.R. 28/1999:
  - **esercizi di vicinato**: esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150;
  - **medie strutture di vendita**: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500;
  - **grandi strutture di vendita**: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a mq. 1.500;
  - **centro commerciale**. Struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione ad uso commerciale.
13. **Un centro commerciale**, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 114/1998, è **una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente**, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2 della DCR. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'art. 51, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni;

b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui alla lettera a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera b) della l.r. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera g) del d. lgs. 114/1998, dal comma 1 e dalla l.r. 56/1977;

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a), devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;

d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2) deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri commerciali di cui al successivo punto, lettere c) e d) (centro commerciale naturale e centro commerciale pubblico).

I centri commerciali sono così classificati:

a) **centro commerciale classico**: è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L'edificio è soggetto a permesso di costruire unitario a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'articolo 29 D.C.R. 563-13414 e ss.mm.ii.;

b) **centro commerciale sequenziale**: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio (l.r. 28/1999); nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a permesso di costruire che è rilasciato con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall'articolo 28 della D.C.R. 563-13414 e ss.mm.ii.. Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo;

c) **centro commerciale naturale**: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale definite addensamenti commerciali urbani ed extraurbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane. Nell'ambito delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. I titoli abilitativi edilizi sono rilasciati separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare;

d) **centro commerciale pubblico**: è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità immobiliari predisposte per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplinata dal titolo X del decreto legislativo n. 114/1998.

I **centri polifunzionali** realizzati su area pubblica ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 3 D.C.R. 563-13414 e ss.mm.ii., non sono considerati centro commerciale pubblico e rientrano tra gli esercizi di vicinato.

Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, nelle zone di insediamento commerciale definite localizzazioni commerciali urbane non addensate, pur non essendo considerati centri commerciali sequenziali sono soggetti al progetto unitario di coordinamento (PUC) di cui all'art. 14, comma 4, lettera b) della DCR 563-13414 e ss.mm.ii.

14. Per **"stagione"** si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha iniziato l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al Comune precisando il periodo della stessa.
15. Per **trasferimento della gestione** di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio.
16. Per **requisiti professionali e morali** per l'esercizio del commercio al dettaglio si intendono quelli precisati all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 e al capitolo 2 della deliberazione della Giunta Regionale 01/03/2000, n. 42-29532.
17. E' **preposto** alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto chi viene indicato come tale al Comune dal titolare dell'attività.
18. Per **opere dell'ingegno** di carattere creativo si intendono tutte le opere di grafica, pittura e scultura, di provenienza propria non classificabili come opere d'arte; proprie pubblicazioni letterarie; oggetti e quant'altro sia frutto dell'ingegno creativo del realizzatore commerciale.
19. **L'attività prevalente** svolta nell'esercizio commerciale deve essere dichiarata dal soggetto interessato e va determinata, in relazione al volume d'affari riferito alle tipologie d'attività, tenendo conto del fatturato annuo, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi.

20. **Concentrazione** è la riunione in una nuova struttura di vendita, rispettivamente, di esercizi di vicinato, di medie o grandi strutture di vendita, di medesima titolarità all'atto della richiesta.
21. **Accorpamento** è l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita mediante l'utilizzo di superfici di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita di medesima titolarità all'atto della richiesta.
22. **Reimpiego** del personale degli esercizi concentrati o accorpati è il reimpiego degli occupati nell'anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato. I lavoratori a tempo parziale sono considerati in percentuale, in rapporto al numero di ore lavorate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo di riferimento.

#### Art. 2

Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione e procedure per le istruttorie

1. Le comunicazioni e le domande richieste dal presente regolamento sono presentate al Comune con sottoscrizione autenticata o apposta avanti il dipendente addetto al ricevimento o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno allegando, in quest'ultimo caso, fotocopia anche non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
2. La data di ricevimento è attestata o dalla ricevuta rilasciata nel caso di presentazione diretta, o dal timbro dell'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno.
3. I termini per l'efficacia delle comunicazioni, o per il rilascio delle autorizzazioni, sono interrotti dalla data di richiesta integrativa e riprendono a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto.
4. Non possono formare oggetto di richieste integrative dati o elementi nella disponibilità o acquisibili autonomamente dal Comune.

#### Art. 3

Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali

1. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nelle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14, della DCR in aree e/o edifici che lo strumento urbanistico vigente e operante, generale o esecutivo (di cui all'articolo 32 della l.r. 56/1977), destini a commercio al dettaglio già al momento della presentazione delle relative istanze di autorizzazione, nel rispetto dei contenuti dell'articolo 17. Le autorizzazioni per l'attivazione di esercizi commerciali possono essere rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall'originario titolare (subingresso) solo quando egli produca il contratto in base al quale ha acquisito la disponibilità dei locali, con incorporato il diritto all'autorizzazione. Trattandosi, nella fattispecie, di un evidente caso di concentrazione, che può essere soggetto a comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della l. 287/1990, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione, ove occorra, alla Giunta regionale.
2. Le nuove aperture di esercizi commerciali sono consentite nel rispetto delle norme del presente provvedimento e sono soggette:
  - a) ad autorizzazione, nel caso di medie o grandi strutture di vendita;
  - b) a comunicazione nel caso di esercizi di vicinato eccetto per quelli presenti in un centro commerciale per i quali è necessaria l'autorizzazione.
3. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale è disciplinato come segue:
  - a) per gli esercizi di vicinato: nell'ambito del Comune è soggetto a comunicazione;
  - b) per le medie e grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della l. 426/1971: nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e della medesima localizzazione urbana ed urbano-periferica non addensata, è soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica della conformità degli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 della DCR nonché delle norme procedurali stabilite con provvedimento della Giunta comunale.
4. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale fuori da un centro commerciale classico o sequenziale, così come è definito dall'articolo 6 della DCR, o autorizzato ai sensi della legge 426/1971, non è mai consentito.
5. Le variazioni di superficie di vendita che comportano il passaggio da una all'altra delle singole tipologie di strutture distributive sono soggette a nuova autorizzazione.
6. La modifica o l'aggiunta di settore merceologico è soggetta:
  - a) a nuova autorizzazione, nel caso di medie e grandi strutture di vendita;
  - b) a comunicazione, nel caso di esercizi di vicinato.
7. Le forme particolari di commercio sono regolate da norme specifiche.
8. Le autorizzazioni, con eccezione di quelle dovute di cui al successivo art. 8, sono rilasciate, nel rispetto dei disposti legislativi ed in conformità agli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio stabiliti dalla Regione Piemonte per le medie e grandi strutture di vendita e nel rispetto anche dei criteri comunali stabiliti per le medie strutture di vendita.
9. Le comunicazioni sono verificate per accertare il rispetto delle norme che le disciplinano.

#### Art. 4

Comunicazioni per apertura esercizi di vicinato. Istruttoria. Decisioni

1. Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita o il settore merceologico di un esercizio di vicinato, invia al Comune apposita comunicazione utilizzando il modello "Com. 1" approvato con DGR 1.03.2000 n. 43-29533.
2. Se la comunicazione è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede, tramite i competenti uffici, alle verifiche –ivi comprese quelle di cui all'art. 15, comma 16, della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e ss.mm.ii.- ed, in particolare:
  - a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998;
  - b) il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria;
  - c) il rispetto dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso;
  - d) la veridicità di quanto dichiarato nella comunicazione relativamente a: settore merceologico, ubicazione dell'esercizio, superficie di vendita, spazi destinati ai parcheggi.L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b), c), d), può essere effettuato anche a mezzo conferenza dei servizi, convocata dal responsabile del procedimento.
3. Gli uffici interni forniscono motivata risposta all'Ufficio Commercio entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
4. In caso di esito negativo della verifica, è emanato un provvedimento motivato di divieto di inizio dell'attività oggetto della comunicazione.
5. L'esercizio non può essere attivato se non dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo atti interruttivi o diniego.

#### Art. 5

##### Autorizzazioni per medie strutture di vendita. Rinvio

1. Si rimanda alle norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita approvate dalla Giunta Comunale.

#### Art. 6

##### Autorizzazioni per grandi strutture di vendita. Rinvio

1. Si applicano le disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, approvate con deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 43-19533 e ss.mm.ii.

#### Art. 7

##### Autorizzazioni dovute. Istruttoria. Decisioni

1. Sono soggetti ad autorizzazione dovuta i seguenti interventi su esercizi commerciali esistenti:
  - a) il trasferimento di sede di una media o grande struttura di vendita nell'ambito dello stesso addensamento commerciale e della stessa localizzazione urbana ed urbano-periferica;
  - b) il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in un centro commerciale classico, sequenziale o autorizzato ai sensi della legge 426/1971, nel caso in cui l'esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14 della DCR n. 563 – 10414 e ss.mm.ii., e quando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi il 20 per cento della superficie originaria autorizzata;
  - c) l'ampliamento della superficie di vendita inferiore a 250 mq. e comunque non superiore al 20 per cento della superficie originaria autorizzata;
  - d) l'ampliamento, nel caso di media struttura di vendita, che non comporta il cambio della tipologia di struttura distributiva, ottenuto mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal comune ai sensi della legge 426/1971; in tal caso non è richiesto il ricalco e l'adeguamento al fabbisogno di parcheggi di cui all'articolo 25 della DCR n. 563 – 13414 e ss.mm.ii.;
  - e) l'ampliamento, nel caso di grande struttura distributiva, ottenuto mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal comune ai sensi della legge 426/1971; in tal caso non è richiesto il ricalco e l'adeguamento al fabbisogno dei parcheggi di cui all'articolo 25 delle disposizioni regionali.
2. In caso di accorpamento, le autorizzazioni originarie rilasciate ai sensi della legge 426/1971, verranno automaticamente revocate e dovranno essere restituite al comune.
3. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al Comune utilizzando, a seconda del caso, gli appositi modelli approvati con D.G.R. 01.03.2000 n. 43 – 29533.
4. Il responsabile del procedimento provvede, d'ufficio, a verificare, tramite i servizi interni ed esterni:
  - a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998;
  - b) il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria;
  - c) il rispetto dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso;
  - d) la veridicità di quanto dichiarato nella comunicazione relativamente a: settore merceologico, ubicazione dell'esercizio, superficie di vendita, spazi destinati ai parcheggi.
5. Terminata la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il provvedimento di diniego.

## Art. 8

### Subingresso negli esercizi di vendita al dettaglio. Affitto d'azienda e affitto di ramo d'azienda

1. Il trasferimento in gestione o proprietà, per atto tra vivi od a causa di morte, di un esercizio di vendita al dettaglio è soggetto a comunicazione al Comune.
2. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad un settore merceologico dell'esercizio. La comunicazione comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, per le medie e grandi strutture, a chi subentra nello svolgimento dell'attività a condizione che:
  - a) sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda nei modi di legge;
  - b) il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/1998.Per gli esercizi di vicinato la comunicazione di subentro comporta il diritto del subentrante, se in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/1998 di continuare l'attività del dante causa
3. La comunicazione di subingresso, di affitto di azienda e di affitto di ramo di azienda deve essere effettuata utilizzando il modello "Com. 3" per le medie e grandi strutture approvati con D.G.R.1.03.2000, n. 43 – 29533.
4. La comunicazione di subingresso, di affitto di azienda e di affitto di ramo di azienda è presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:
  - a) in caso di subentro per causa di morte: dodici mesi, decorrenti dalla morte del titolare;
  - b) in caso di subentro per atto tra vivi: sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
5. L'atto di trasferimento dell'esercizio deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata registrata.
6. In caso di morte del titolare dell'esercizio di vendita, la comunicazione deve essere effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza prevista dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero che abbiano costituito una società in uno dei tipi previsti dal codice civile, per la gestione dell'attività, sempre che abbiano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 114/1998 entro dodici mesi dalla comunicazione di subingresso.
7. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune. Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro i termini seguenti:
  - a) dodici mesi per gli esercizi di vicinato e le medie strutture;
  - b) ventiquattro mesi, per le grandi strutture;
  - c) decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
8. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può continuare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data predetta o, trattandosi di un esercizio del settore alimentare, non acquisisca i requisiti professionali, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
9. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali ed avendo, comunque, presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune nei termini di cui al precedente comma 4.
10. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui al precedente comma 7, decade dal diritto di esercitare tale attività.
11. La società alla quale, contestualmente alla costituzione, viene conferita un'azienda commerciale, può continuare, per 60 giorni, l'attività del conferente, dandone immediata comunicazione al Comune. Qualora non acquisisca i requisiti professionali entro lo stesso termine, decade dal diritto di esercitare l'attività conferita.
12. Nei casi in cui viene autorizzata la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al Comune incaricando, per la conduzione dell'esercizio, una persona, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata, ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non acquisisca detti requisiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di cessazione dell'incapacità, decade dal diritto di esercitare l'attività, a meno che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. In questo caso, prima della scadenza dell'anno, deve comunicare al Comune le cause che hanno impedito l'acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga del termine di decadenza.
13. I termini previsti nel presente articolo possono essere prorogati, da parte del responsabile del servizio, su motivata istanza del richiedente.

## Art. 9

### Modifiche nella rappresentanza legale di società ed associazioni

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo la comunicazione di inizio di attività per gli esercizi di vicinato od il rilascio delle autorizzazioni per una media o grande struttura di vendita, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una autorizzazione. La persona giuridica o società hanno l'onere di darne comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi di iscrizione al registro imprese.
2. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
3. La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti, comporta una variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova dichiarazione per l'apertura di un esercizio di vicinato od a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita.
4. La società che risulta dalle trasformazioni deve darne comunicazione al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione dell'atto di trasformazione al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio precisando, nella comunicazione, gli estremi dell'atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al registro imprese e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti.

#### Art. 10 Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio deve essere comunicata al Comune utilizzando il modello "Com. 1" per gli esercizi di vicinato ed il modello "Com. 3" per le medie e grandi strutture approvati con D.G.R. n° 563-29533 del 01.03.2000 e ss.mm.ii.

#### Art. 11 Vendita congiunta ingrosso/dettaglio

1. L'articolo 5 della L.R. 28/99 prevede al comma 6 che il divieto di esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 114/98 non opera per la vendita di:
  - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
  - b) materiale elettrico;
  - c) colori e vernici, carte da parati;
  - d) ferramenta ed utensileria;
  - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  - f) articoli da riscaldamento;
  - g) strumenti scientifici e di misura;
  - h) macchine per ufficio e relativi accessori;
  - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
  - j) combustibili;
  - k) materiale per l'edilizia;
  - l) legnami.
2. Nella locuzione "macchine per ufficio e relativi accessori" è da intendersi compreso anche il materiale informatico.

#### Art. 12 Vendite negli spacci interni

1. La vendita negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi e deve essere fatta in locali che non hanno accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.
2. Chi intende effettuare tale forma di vendita deve inviare comunicazione al Comune, con le stesse modalità previste per le comunicazioni relative agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 82, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali per il commercio da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme relative alla idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario, il settore merceologico, la superficie di vendita e la sede dello spaccio. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'accettazione dell'incarico da parte della persona preposta.
3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

#### Art. 13 Vendita a mezzo di apparecchi automatici

1. Chi intende effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve inviare una comunicazione al Comune, con le modalità previste dall'articolo 2, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico, l'ubicazione ed il numero degli apparecchi.
2. Se l'apparecchio viene installato su area pubblica, deve essere richiesto il permesso per l'occupazione della stessa, precisando la superficie che si intende occupare, i luoghi previsti per l'installazione degli apparecchi stessi e la durata dell'occupazione. La richiesta deve contenere l'impegno a rispettare le regole e condizioni che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda il pagamento della relativa tassa.
3. Se la vendita con apparecchi automatici viene effettuata in un locale esclusivo, appositamente attrezzato, è soggetta alle stesse disposizioni che disciplinano l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.
4. Se non c'è occupazione di suolo pubblico, l'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini. Se c'è occupazione di suolo pubblico, oltre al decorso dei trenta giorni, è necessario essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo stesso.
5. Per l'istruttoria sulla comunicazione di cui al precedente comma 1, si rimanda a quanto previsto all'articolo 96 del presente regolamento.

#### Art. 14

##### Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione

1. Chi intende effettuare una vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione, deve inviare una comunicazione al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 82, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico ed il sistema attraverso cui viene effettuata la vendita. In particolare, per quanto riguarda il commercio elettronico, va indicato il sito internet che verrà utilizzato.
2. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che il Comune stesso abbia emesso atti interruttivi del termine.
3. Eventuali incaricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6, del D. Lgs. 114/98.
4. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio per l'imprenditore che effettua personalmente le vendite di cui al precedente comma 1.
5. Per l'istruttoria della comunicazione di cui al precedente comma 1, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 96 del presente regolamento.

#### Art. 15

##### Vendita e propaganda ai fini commerciali

1. La vendita al dettaglio, la raccolta di ordinativi di acquisto, l'illustrazione di cataloghi, l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove si trova, anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono soggette a comunicazione da inviare al Comune con le stesse modalità di cui all'articolo 82 del presente regolamento.
2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.
3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, se non vi è stata interruzione o sospensione dei termini da parte del Comune stesso.
4. Per l'istruttoria delle comunicazioni di cui al precedente comma 1, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 96 del presente regolamento.

#### Art. 16

##### Forme speciali di vendita: istruttoria, decisioni

1. Per effettuare una vendita al dettaglio:
  - a) negli spacci interni;
  - b) con apparecchi automatici;
  - c) per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione;
  - d) presso il domicilio del consumatore, anche con esibizione o illustrazione di cataloghi;
  - e) l'interessato deve inviare comunicazione nelle forme previste dall'art. 2 del presente regolamento.
2. In tutti i casi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), il responsabile del procedimento accerta la sussistenza nell'interessato dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, necessari per l'esercizio del commercio ed inoltre:
  - a) per la vendita negli spacci interni:
    1. l'idoneità dei locali, sotto i profili della agibilità ed igienico-sanitari;
    2. la superficie di vendita;

3. l'ubicazione dello spaccio, verificando la non accessibilità immediata e diretta da una pubblica via o piazza;
- b) per la vendita mediante l'uso di apparecchi automatici:
  1. se i luoghi prescelti per l'installazione degli apparecchi assicurano il rispetto della normativa di sicurezza per la circolazione dei veicoli e pedoni;
  2. che non sussistano impedimenti previsti dai regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di polizia municipale;
  3. che eventuali proprietari del suolo pubblico o privato abbiano assentito, per quanto di competenza, l'occupazione;
  4. che l'apparecchio risponda ai requisiti sanitari di legge (in caso di vendita di prodotti alimentari);
- c) per la vendita, esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore:
  1. accerta, d'ufficio, il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 posseduti dagli incaricati indicati nell'elenco inviato all'autorità di P.S.
  2. richiede alla ditta che si avvale di incaricati copia del tesserino agli stessi rilasciato per le verifiche del contenuto che deve corrispondere a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 114/98.
3. In caso di esito negativo della verifica, viene emanato un motivato provvedimento di divieto di inizio dell'attività.

#### Art. 17

##### Forme particolari di commercio

1. Le erboristerie sono da considerare esercizi di carattere misto, alimentare e non alimentare. Pertanto, il soggetto che intenda esercitare la vendita di prodotti di erboristeria deve essere in possesso del requisito professionale previsto per il commercio dei generi alimentari.
2. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non può essere ceduta separatamente dall'attività principale alla quale inerisce.
3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore a fini promozionali, o per orientare la scelta dei prodotti in vendita.
4. Le attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici, rimangono assoggettate alla normativa di settore.

#### Art. 18

##### Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 114/1998 e dall'articolo 13 della L.R.28/1999.
2. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta al Comune, almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
3. La comunicazione deve contenere:
  - a. ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
  - b. data di inizio e data di cessazione della vendita;
  - c. motivazioni della liquidazione (cessazione di attività, cessione azienda, trasferimento di sede dell'esercizio, rinnovo dei locali sede dell'esercizio);
  - d. merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
  - e. testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione del consumatore.
4. Dovranno altresì essere allegati:
  - a. nel caso di cessazione dell'attività: comunicazione preventiva di cessazione sugli appositi modelli ("Com. 1" – "Com. 3" approvati con D.G.R. 1.03.2000, n. 43-29533) e originale dell'autorizzazione amministrativa;
  - b. nel caso di cessione di azienda: dichiarazione contenente gli estremi dell'atto di cessione e originale dell'autorizzazione amministrativa;
  - c. nel caso di trasferimento di sede dell'esercizio: comunicazione preventiva del trasferimento sugli appositi modelli ("Com. 1" – "Com. 2" approvati con D.G.R. 1.03.2000, n. 43-29533);
  - d. nel caso di liquidazione per rinnovo locali: dichiarazione contenente gli estremi della eventuale autorizzazione o concessione edilizia. Nel caso queste non siano necessarie, dovranno essere allegati i preventivi di spesa; al termine dei lavori dovranno essere prodotte le fatture relative ai lavori svolti e l'esercizio dovrà rimanere chiuso per un periodo non inferiore a 8 giorni.
5. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a tre mesi in caso di cessazione attività e cessione azienda e sei settimane in caso di trasferimento di sede e rinnovo locali.
6. Dall'inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione.

7. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
8. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.
9. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.

#### Art. 19

##### Vendite di fine stagione o saldi

1. Le vendite di fine stagione o saldi, come definite dall'articolo 15 del D.lgs. 114/1998 e dall'articolo 14 della L.R. 28/1999, possono essere effettuate nei periodi seguenti dell'anno:
  - dal 1° gennaio al 31 marzo
  - dal 1° luglio al 30 settembre
2. Nell'ambito di tali periodi il Comune fissa annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, indicando:
  - a) ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
  - b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
  - c) percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
  - d) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della Corretta informazione al consumatore.
4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
5. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

#### Art. 20

##### Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, come definite dall'articolo 15 del D.lgs. 114/1998 e dall'art. 14 bis della L.R. 28/1999, possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti oppure per una parte dei prodotti merceologici.
2. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, indicando:
  - a) ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
  - b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
  - c) percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
  - d) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
5. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.
6. Le presenti disposizioni non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.

#### Art. 21

##### Orari di apertura e chiusura

1. Gli esercenti possono stabilire liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 11 del D. Lgs. 114/98 e dall'art. 8 della L.R. n. 28/99, nonché dagli eventuali criteri emanati dai comuni in applicazione dell'art. 50 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, rendendoli noti al pubblico mediante cartelli, avvisi od altri idonei mezzi di pubblicizzazione.
2. L'esposizione del cartello, contenente l'indicazione dell'orario, è obbligatoria e deve essere fatta in modo che lo stesso sia chiaramente visibile o leggibile anche dall'esterno dell'esercizio di vendita; negli stessi modi dovranno essere inoltre pubblicizzate le variazioni di orario.
3. Agli esercizi specializzati indicati all'articolo 13 del D.lgs. 114/98 non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'esercente interessato deve inviare al Comune apposita comunicazione nella quale viene indicato qual è l'attività prevalente o esclusiva tale da legittimare l'immediata applicazione della disposizione particolare.

4. In ogni caso l'apertura dell'esercizio commerciale è sempre da intendersi quale facoltà per l'esercente e non quale obbligo, ad eccezione dell'apertura in caso di due o più festività consecutive che si configura come vero e proprio obbligo per l'esercente di generi alimentari secondo le modalità stabilite con provvedimento del Sindaco.
5. La regolamentazione dell'orario in cui si svolgono le operazioni di carico e scarico merci è disciplinata come segue:
  - dalle ore 7,00 alle ore 10,00
  - dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

Art. 22  
Pubblicità dei prezzi

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 114/98, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.

Art. 23  
Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
2. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffali murali e simili.
4. E' ammesso l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Art. 24  
Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali

1. I titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere autorizzati all'occupazione dello spazio pubblico all'esterno dei propri esercizi, con le seguenti strutture ed attrezzature:
  - vetrinette espositive;
  - banchi espositivi;
  - tende da sole;
  - elementi di arredo urbano (fioriere, panchine, ecc.).
2. L'occupazione è consentita soltanto dove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentono.
3. E' vietata in tutte le zone, ad eccezione di quelle pedonali od a traffico limitato, dove non esistono marciapiedi o dove questi ultimi sono di larghezza inferiore a metri due.
4. Sono, altresì, vietate ad una distanza inferiore a metri cinque dagli incroci o intersezioni stradali e dai semafori.
5. Per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di spazio all'esterno del proprio esercizio, l'interessato deve inoltrare domanda secondo le disposizioni e con le modalità previste nel vigente Regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici.
6. Il richiedente è tenuto al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico nella misura prevista ed al rispetto dei vigenti regolamenti comunali.
7. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed affissioni.

Art. 25  
Ispezioni

1. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali per effettuare i necessari controlli.
2. Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

Art. 26  
Sospensione dell'attività

1. Della data di inizio della sospensione dell'attività nell'esercizio di vendita al pubblico il titolare deve dare notizia al Comune, almeno cinque giorni prima dell'inizio della stessa, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

#### Art. 27

##### Affidamento in gestione di reparti

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato "per reparti" ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.
2. Il gestore deve darne comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima dell'inizio della gestione, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

#### Art. 28

##### Commercio di cose usate

1. Le disposizioni degli articoli 126 e 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 non si applicano per il commercio di cose usate di valore non superiore ad € 50,00.

#### Art. 29

##### Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio, debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

#### Art. 30

##### Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

#### Art. 31

##### Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

#### Art. 32

##### Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc.

#### Art. 33

##### Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 34  
Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 35  
Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 36  
Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti a norma di legge igienicamente idonei.

Art. 37  
Rinvio

1. Per tutto quanto non contenuto nel presente capo si fa riferimento al D.Lgs. 114/98, alla Legge Regione Piemonte 28/99 e alle successive disposizioni regionali adottate dal Consiglio e dalla Giunta.
2. Le eventuali modifiche delle leggi e degli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica che non richiedono, per la loro applicazione, adeguamenti della regolamentazione locale sono automaticamente recepiti e sostituiscono le norme divenute incompatibili.
3. I modelli di riferimento per la presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione sono dedotti da quelli che costituiscono alleg. "C" della deliberazione G.R. n° 43-29533 del 01.03.2000: il loro aggiornamento è automaticamente recepito.

CAPO VIII  
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Art. 38  
Esercizio del commercio su area pubblica

1. L'esercizio del commercio su area pubblica è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 39  
Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 40  
Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

## Comune di Arquata Scrivia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  Alla Giunta Comunale  Al Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale di polizia annonaria.

Ditta/Persona: ===

Importo totale compresa IVA % === € ===

### SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI

Parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità tecnica.

Data 23 dicembre 2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Armando Bottaro

### Servizi Finanziari

Si esprimono i pareri di cui ai punti NN.

1. non è necessario il parere di questo Ufficio in quanto non sono ravvisabili aspetti contabili o finanziari
2. Parere favorevole sulla regolarità contabile

---

---

---

---

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Anna Giusta